

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI

Requisiti necessari per l'inserimento negli elenchi dei soggetti autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 su "Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)" e dalla L.170/2010

1. Dichiarazione di presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da logopedista, neuropsichiatra infantile e psicologo, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari
(Per gli utenti maggiorenni per i quali viene effettuata una prima diagnosi, la figura del neuropsichiatra infantile può essere sostituita da quella del neurologo con specifica esperienza nel settore dei DSA)
2. Documentata esperienza dei soggetti componenti l'equipe nell'attività diagnostica dei DSA
3. Dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il relativo aggiornamento, nonché i risultati della *Consensus Conference* dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:
 - a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - b) alla formulazione della diagnosi.
A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della *Consensus Conference* (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della *Consensus Conference* dell'ISS.
 - c) alla multidisciplinarietà.
4. Dichiarazione di impegno a utilizzare il modulo trasmesso con nota della Direzione Generale Sanità del 21.11.2012 prot. n.33445 "*Certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento*", qui allegato. Su tale modulo, oltre al nome, e al rispettivo numero di iscrizione all'Ordine Professionale, del neuropsichiatra infantile o psicologo referente che lo firma, devono obbligatoriamente essere riportati anche i nominativi delle altre figure professionali che compongono l'equipe e che, insieme al firmatario, si assumono la responsabilità della valutazione diagnostica.
5. Dichiarazione di contestuale presentazione, se effettuata, di istanza di autorizzazione all'attività di prima certificazione, dell'equipe o di suoi singoli membri, presso altra/e ASL (in caso affermativo indicare la/e ASL)
6. Dichiarazione di autorizzazione all'attività di prima certificazione già riconosciuta alla equipe o a suoi singoli membri da parte di altra/e ASL (in caso affermativo indicare la/e ASL)
7. Definizione di un protocollo che precisi:
 - le modalità con cui l'equipe effettua l'attività di prima certificazione
 - la composizione del pacchetto base di prestazioni erogate ai fini della certificazione
 - i costi minimi e massimi indicativi del percorso
8. Dichiarazione di impegno a informare gli utenti e le loro famiglie circa le modalità del percorso diagnostico necessario per giungere a una prima certificazione

9. Dichiarazione di impegno a fornire alla ASL autorizzante i dati che questa richiederà nell'ambito del flusso informativo concordato con la Direzione Generale Salute.

Come presentare la domanda

L'istanza per essere autorizzati alla certificazione può essere presentata da:

- Enti privati¹
- singoli professionisti
- gruppi di professionisti associati²

La domanda deve riportare:

- l'indirizzo del richiedente
- il recapito telefonico
- il recapito e.mail
- l'indirizzo della sede presso cui viene conservata la documentazione clinica
- la firma del richiedente
- la fotocopia in carta semplice di un documento di identità del richiedente

Inoltre in calce alla domanda deve essere precisato che “ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 autorizza la ASL al trattamento dei dati personali forniti e alla pubblicazione sul sito della ASL per le sole finalità individuate dalle note regionali del 21.02.2013 (prot.H1.2013.0006315) e del 25.03.2013 (prot. H1.2013.0009534), ovvero costituzione in ogni ASL di elenchi, a valore regionale, in cui vengano iscritti i soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione diagnostica di Disturbo Specifico dell'Apprendimento valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla L.170/2010”.

Per quanto riguarda il requisito indicato al punto 1 devono essere indicati:

- i nomi
- i recapiti
- il n. di iscrizione all'Ordine professionale per i neuropsichiatri infantili e gli psicologi

dei professionisti che compongono l'equipe con cui il soggetto, l'Ente o il gruppo di professionisti associati si impegna a garantire la multidisciplinarietà del percorso di certificazione.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 2 devono essere allegati alla domanda i *curricula* in formato europeo dei componenti l'équipe firmati e con esplicita indicazione di:

- formazione ed esperienza nell'ambito dell'età evolutiva
- specifica formazione in materia di DSA (indicando l'ente certificante e l'eventuale specializzazione conseguita)
- esperienza lavorativa maturata nel settore dei DSA

¹

I servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza pubblici e privati accreditati, così come i servizi di riabilitazione dell'età evolutiva pubblici e privati accreditati, sono già autorizzati alla certificazione di DSA secondo l'art. 1 comma 3 dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 su “Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” e non sono pertanto tenuti alla presentazione dell'istanza

²

I Gruppi di professionisti associati possono essere composti da un numero variabile di professionisti purchè vi siano comunque rappresentate le tre figure professionali sopra indicate (logopedista, neuropsichiatra infantile, psicologo)

Di seguito si precisano i livelli minimi di formazione ed esperienza richiesti a ciascuna figura professionale per poter ottenere l'autorizzazione:

Logopedisti:

- Formazione teorica sui DSA di almeno 140 ore³ + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 300 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA. Entrambe possono essere state acquisite anche nell'ambito del percorso formativo universitario e/o in modalità di frequentazione volontaria
o in alternativa
- Formazione⁵ sui DSA di almeno 50 ore + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 1.500 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA

Neuropsichiatri infantili:

- Formazione teorica sui DSA di almeno 140 ore + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 300 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA. Entrambe possono essere state acquisite anche nell'ambito del percorso di specializzazione e/o in modalità di frequentazione volontaria
o in alternativa
- Formazione⁴ sui DSA di almeno 50 ore + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 1.500 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA

Psicologi:

- Formazione teorica sui DSA di almeno 140 ore + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 300 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA. Entrambe possono essere state acquisite anche nell'ambito di percorsi di specializzazione e/o in modalità di frequentazione volontaria
o in alternativa
- Formazione⁵ sui DSA di almeno 50 ore + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 1500 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA.

Per quanto riguarda i requisiti indicati ai punti 3., 4. e 8. la domanda deve essere corredata da una dichiarazione in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione si impegna a:

- rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il relativo aggiornamento, nonché i risultati della *Consensus Conference* dell'Istituto Superiore di Sanità così come precisati al punto 3.
- utilizzare il modulo di cui al punto 4. sul quale devono essere obbligatoriamente riportati, oltre al nome, e al rispettivo numero di iscrizione all'Ordine Professionale, del neuropsichiatra infantile o psicologo referente che lo firma, anche i nominativi delle

³

delle quali possono essere relative ai Disturbi Specifici del Linguaggio fino al 25% del totale

⁴

Include non solo la formazione come discente ma anche quella effettuata come docente o come tutor

altre figure professionali che compongono l'equipe e che, insieme al firmatario, si assumono la responsabilità della valutazione diagnostica

- informare gli utenti e le loro famiglie circa le modalità del percorso diagnostico necessario per giungere a una prima certificazione.

Relativamente al requisito indicato al punto 7, deve essere allegato alla domanda il protocollo che descrive le modalità con cui l'equipe collabora nell'effettuare il percorso diagnostico e l'attività di prima certificazione, la composizione del pacchetto base di prestazioni erogate ai fini della certificazione, i costi minimi e massimi indicativi del percorso.

– alla multidisciplinarietà

- che si impegna a utilizzare il modulo trasmesso con nota della Direzione Generale Sanità del 21.11.2012 prot. n. 33445 “*Certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento*” riportando sullo stesso, oltre al nome, e al rispettivo numero di iscrizione all’Ordine Professionale, del neuropsichiatra infantile o psicologo referente che lo firma, anche i nominativi delle altre figure professionali che compongono l’equipe e che, insieme al firmatario, si assumono la responsabilità della valutazione diagnostica
- che si impegna a informare gli utenti e le loro famiglie circa le modalità del percorso diagnostico necessario per giungere a una prima certificazione
- che si impegna a fornire alla ASL autorizzante i dati che questa richiederà nell’ambito del flusso informativo concordato con la Direzione Generale Salute.

Allega alla presente domanda:

- fotocopia in carta semplice di un documento di identità
- il protocollo che descrive le modalità con cui l’equipe collabora nell’effettuare il percorso diagnostico e l’attività di prima certificazione, la composizione del pacchetto base di prestazioni erogate ai fini della certificazione, i costi minimi e massimi indicativi del percorso.

Precisa che “ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 autorizza la ASL al trattamento dei dati personali forniti e alla pubblicazione sul sito della ASL per le sole finalità individuate dalle note regionali del 21.02.2013 (prot.H1.2013.0006315) e del 25.03.2013 (prot. H1.2013.0009534), ovvero costituzione in ogni ASL di elenchi, a valore regionale, in cui vengano iscritti i soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione diagnostica di Disturbo Specifico dell’Apprendimento valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla L.170/2010”.

Gli Enti, i singoli professionisti e i gruppi di professionisti associati interessati possono presentare istanza di autorizzazione nel periodo **01.07.2015-31.07.2015**.

A partire dal **2016** le istanze dovranno essere presentate nel periodo **01.05-31.05**.

Le apposite Commissioni istituite in ogni ASL verificano la coerenza delle istanze ricevute con le indicazioni contenute nella presente nota e comunicano alla Direzione Generale della ASL l'elenco dei soggetti autorizzati alla attività di prima certificazione di DSA.

L'elenco dei soggetti autorizzati a effettuare prime certificazioni di DSA ai fini scolastici ai sensi della L170/2010 sarà reso disponibile sul sito della ASL.

L'elenco ha valore su tutto il territorio regionale.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno – sia nella composizione dell'equipe sia nei riferimenti della stessa (recapiti telefonici, sede, ecc.) – dovranno essere comunicate, entro il 31 del mese successivo alla intervenuta variazione, alla ASL che provvederà ad aggiornare gli elenchi.

Qualora la variazione riguardasse la decadenza dell'unico professionista appartenente a una delle tre figure professionali necessarie per il funzionamento e l'autorizzazione dell'equipe, potrà essere comunicata la sostituzione dello stesso con altro componente già autorizzato (in quanto operante in altra equipe autorizzata). Qualora si intendesse invece sostituire il professionista cessato dall'incarico con altro professionista non ancora autorizzato, occorrerà attendere la successiva riapertura delle istanze (01.05.2016-31.05.2016).

Le ASL, attraverso gli Organismi di Coordinamento per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, attuano periodicamente attività di monitoraggio della corretta applicazione delle procedure indicate e rilevano, attraverso un flusso concordato con la Direzione Generale Salute, informazioni utili a valutare l'appropriatezza dei processi in atto.

Si ricorda che l'inserimento nell'elenco è indispensabile per poter effettuare attività di prima certificazione diagnostica di Disturbo Specifico dell'Apprendimento valida ai fini scolastici secondo la L170/2010 e che tale certificazione resta valida fino al termine del percorso di studi.

Gli aggiornamenti del profilo funzionale e delle indicazioni di intervento sono effettuati dal referente del caso (o da altro neuropsichiatra infantile o psicologo autorizzato) in raccordo con gli altri professionisti che il referente (o il professionista autorizzato) valuti opportuno coinvolgere.

Si ricorda che certificazioni redatte in modo difforme da quanto indicato non potranno essere accettate dalla scuola che:

- rinvierà la famiglia all'equipe certificante per ottenere la documentazione appropriata
- invierà segnalazione alla ASL competente che, acquisita la relativa documentazione e sentita l'equipe, procederà alla cancellazione della stessa dagli elenchi delle equipe autorizzate.

Si fa infine presente che, per quanto riguarda le equipe già autorizzate, le informazioni relative a eventuali altre ASL presso cui l'equipe, o suoi singoli componenti, siano stati autorizzati, così come le informazioni relative alla composizione del pacchetto base di prestazioni erogate ai fini della certificazione e ai costi minimi e massimi indicativi del percorso dovranno essere comunicate alle ASL tramite raccomandata AR oppure tramite e.mail esclusivamente attraverso casella di posta elettronica certificata (Pec).

Si intende che anche le equipe già autorizzate sono tenute a fornire alla/e ASL presso cui l'autorizzazione è stata concessa i dati che verranno richiesti nell'ambito del flusso informativo concordato con la Direzione Generale Salute.